



luglio 2024

# taxnews

## Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità  
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

### Settore doganale

- 03.06.2024 - Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese
- 06.06.2024 - Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) 2024/1745 del consiglio del 24 giugno 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1746 del Consiglio del 24 giugno 2024 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1776 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il Regolamento (UE) 2024/1428, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- Decisione (PESC) 2024/1738 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la Decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- Regolamento (UE) 2024/1739 del Consiglio del 24 giugno 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- 24.6.2024 - Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio
- Regolamento (UE) 2024/1829 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
- Regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 4 giugno 2024: Convenzione paneuromediterranea (PEM), applicazione del cumulo diagonale e parti contraenti che rilasciano certificati elettronici di origine. Nuova sezione sull'origine preferenziale del sito web ADM
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso dell'11 giugno 2024: Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e la repubblica del Kenya
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso dell'11 giugno 2024: Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE - Giugno 2024



## IN QUESTO NUMERO

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 348006/RU dell'11 giugno 2024: Sistema di prova della posizione unionale delle merci e gestione dei documenti T2L e T2LF - Proof of Union Status (PoUS)- Indicazioni integrative
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 giugno 2024: importazione di contenitori vuoti in acciaio di cui all'allegato XVII del Regolamento (UE) n. 833/2014 per il trattamento e successivo riutilizzo
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 26 giugno 2024: Credito doganale triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024)

### Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 345801/RU del 11/06/2024 - Proroga al 1° novembre 2025 dell'obbligo di presentazione dei documenti elettronici di trasporto per taluni prodotti energetici
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso 388521 del 24/06/2024 - Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2024





### [03.06.2024 - Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese](#)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea.

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, ed esteso alle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, dal [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/1475 della Commissione](#).

La Commissione ha avviato un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base in previsione della scadenza per stabilire se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10.

Si rimanda alla lettura dell'avviso per gli approfondimenti.

---

### [06.06.2024 - Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping](#)

La Commissione informa che il dazio antidumping attualmente previsto per il prodotto "Ruote di acciaio", originario della Repubblica popolare cinese, istituito con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353, salvo l'apertura di un riesame, scadrà in data 5 marzo 2025.

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto contenente sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

---

### [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione del 6 Giugno 2024 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica Popolare Cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi.

La Commissione Europea ha previsto l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98; ha, inoltre, previsto che l'aliquota del dazio antidumping definitivo per il prodotto in esame e fabbricato nella RPC, è pari al 60,4%.

Sulla medesima tematica si veda anche la [COMUNICAZIONE TAR N. 2024- 30 del 17 giugno 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[Regolamento \(UE\) 2024/1745 del consiglio del 24 giugno 2024 che modifica il Regolamento \(UE\) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1746 del Consiglio del 24 giugno 2024 che attua il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1776 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il Regolamento \(UE\) 2024/1428, che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina](#)

[Decisione \(PESC\) 2024/1738 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la Decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina](#)

[Regolamento \(UE\) 2024/1739 del Consiglio del 24 giugno 2024 che modifica il Regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina](#)

In data 24 giugno 2024, la Commissione ha accolto con favore l'adozione da parte del Consiglio del 14° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Con il protrarsi dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, l'UE rimane determinata a continuare a ridurre ulteriormente le entrate e la capacità bellica della Russia.

Il pacchetto contiene nuove importanti misure in materia di:

- energia: riguardanti il gas naturale liquefatto (GNL) di cui sono vietati gli investimenti e l'esportazione (è vietata anche l'importazione di GNL russo verso terminali specifici non connessi alla rete di gasdotti dell'UE)
- navi che contribuiscono alla guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina, e che sono ora soggette a un divieto di accesso ai porti e a un divieto di prestazione di servizi
- nuovi elenchi di persone ed entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina: in totale sono stati aggiunti altri 116 inserimenti in elenco, 69 persone e 47 entità, soggetti al congelamento dei beni e, nel caso delle persone fisiche, anche al divieto di viaggio
- rafforzamento delle sanzioni finanziarie introducendo un divieto sulle operazioni con banche e fornitori di cripto-attività, in Russia e in paesi terzi, che facilitano le operazioni a sostegno della base industriale della Russia nel settore della difesa
- limitazione delle esportazioni di altri nove beni a duplice uso e di tecnologia avanzata (ad esempio amplificatori di microonde e di antenne, registratori di dati di volo e veicoli tutto terreno)
- estensione dei divieti di esportazione di determinati prodotti industriali, chimici, plastici, parti di veicoli e macchinari
- perfezionamento del divieto di importazione di diamanti russi già previsto nel 12° pacchetto di sanzioni, prorogando di sei mesi (fino al 1° marzo 2025) il periodo di tempo al termine del quale il sistema di tracciabilità completa per le importazioni di diamanti naturali grezzi e lucidati diventerà obbligatorio
- previsione di misure di protezione dei processi democratici europei
- rafforzamento delle restrizioni esistenti in materia di trasporti, in particolare il divieto di volo e il divieto di trasporto su strada.



## 24.6.2024 - Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori

Il Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, ha prorogato le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini. Lo stesso ha introdotto una nuova misura di salvaguardia automatica per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele («prodotti in questione») che prevede la reintroduzione del contingente tariffario sospeso, se i volumi cumulativi delle importazioni di un prodotto nel periodo di riferimento raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni di tale prodotto registrata. I volumi delle importazioni registrati possono essere soggetti a rettifiche alla luce di dati supplementari delle importazioni comunicati dagli Stati membri.

A tal riguardo la Commissione segnala la rettifica dei volumi delle importazioni di zucchero che hanno raggiunto la pertinente media aritmetica calcolata nell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1671 e il conseguente adeguamento del volume riportato nella colonna «Saldo» delle informazioni pubblicamente disponibili; la Commissione evidenzia che in futuro anche gli altri prodotti in questione potrebbero essere interessati da adeguamenti analoghi.

---

## Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e proroga le misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Il previgente Regolamento (UE) 2019/159 prevedeva un dazio doganale del 25 % applicabile oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia era stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, fino al 30 giugno 2021.

Nel 2021, con Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029, la Commissione ha prorogato la misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024, considerandola ancora necessaria.

Il 12 gennaio 2024 la Commissione ha ricevuto da 14 Stati membri dell'UE una richiesta motivata di esaminare l'opportunità di prorogare l'attuale misura di salvaguardia e ha avviato il riesame della misura.

In previsione del Regolamento in commento, il 29 maggio 2024 la Commissione aveva notificato al WTO le misure che intendeva assumere con riferimento alla salvaguardia sulle importazioni dei prodotti di acciaio in questione.

Con il regolamento in esame la Commissione ha prorogato la misura di salvaguardia esistente fino al 30 giugno 2026 (termine massimo consentito) e introdotto adeguamenti specifici per alcune categorie di prodotti:

- aggiornamento e modulazione dei regimi di accesso alle quote residue nell'ultimo trimestre dell'anno per i Paesi aventi una quota specifica
- adeguamento di alcuni contingenti tariffari residui per migliorare l'efficacia della misura con modalità specifiche
- aggiustamento con un tetto massimo del 15% per singolo paese nell'ambito del contingente tariffario residuo rispetto al volume del contingente tariffario inizialmente disponibile in ciascun trimestre
- aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri del WTO esclusi dal campo di applicazione della misura in base al loro livello più recente di importazioni
- riduzione del livello di liberalizzazione dal 4% all'1%.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 si applica a decorrere dal 1° luglio 2024

Si rimanda alla lettura del provvedimento per gli approfondimenti.

Sul medesimo provvedimento si veda [la COMUNICAZIONE TAR N. 2024- 35](#) del 28 giugno 2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



### [Regolamento \(UE\) 2024/1829 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che modifica il regolamento \(UE\) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali](#)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione.

I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla, nei limiti dei quantitativi stabiliti.

Il Regolamento in oggetto aggiorna i prodotti rientranti nell'allegato allo stesso documento e si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.

---

### [Regolamento \(UE\) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica il regolamento \(CE\) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina](#)

In considerazione del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la Commissione europea ha accolto con favore l'adozione da parte del Consiglio di una nuova serie di sanzioni contro la Bielorussia.

Le nuove misure impattano su settori dell'economia bielorussa quali il commercio, i servizi e i trasporti.

In particolare:

- **Commercio:** le restrizioni all'esportazione di beni a duplice uso e di tecnologia avanzata sono state estese e sono state introdotte nuove restrizioni sulle merci che potrebbero contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, sulle attrezzature di navigazione marittima, sulla tecnologia di raffinazione del petrolio e di alcuni beni di lusso.
- **Antielusione:** gli operatori dell'UE devono ridurre il rischio di elusione; è vietato il transito di determinate merci attraverso la Bielorussia. Inoltre, gli esportatori dell'UE devono includere una "clausola di non-Bielorussia" nei nuovi contratti e gli operatori dell'UE che negoziano merci per fini bellici devono attuare meccanismi di due diligence.
- **Servizi:** è stata ulteriormente limitata la fornitura di servizi alla Bielorussia, al suo Governo e alle entità collegate.
- **Trasporto su strada:** le restrizioni sono state estese per includere l'uso di rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia.



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 4 giugno 2024: Convenzione paneuromediterranea \(PEM\), applicazione del cumulo diagonale e parti contraenti che rilasciano certificati elettronici di origine. Nuova sezione sull'origine preferenziale del sito web ADM](#)

Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine consente l'applicazione del cumulo diagonale tra l'UE e una serie di Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

Il cumulo diagonale che consente ai materiali che hanno ottenuto il carattere originario in uno dei paesi del sistema di poter essere trasformati in un secondo paese e acquisire l'origine preferenziale di tale secondo paese per essere esportati in un paese terzo, a condizione che la trasformazione effettuata nel secondo paese vada oltre un'operazione insufficiente come previsto dal protocollo di origine, si applica solo se esiste un accordo commerciale tra tutte le parti contraenti interessate e se tali paesi applicano le stesse norme di origine.

Il sistema di cumulo PEM si basa su una rete di accordi di libero scambio con protocolli di origine identici.

L'Avviso in commento segnala che è possibile consultare, nella Serie C della Gazzetta Ufficiale dell'UE, la "[matrice](#)", ovvero una comunicazione (da ultima C/2024/3107) contenente alcune tabelle sugli accordi in vigore che applicano la convenzione PEM, al fine di individuare tra le parti contraenti il cumulo diagonale che può essere applicato:

- la tabella 1 fornisce un quadro semplificato delle possibilità di cumulo,
- le tabelle 2 e 3 riportano la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile.

Nella matrice è inoltre presente un allegato con l'elenco delle Parti contraenti che hanno iniziato a rilasciare certificati elettronici dell'origine (Raccomandazione n.1/2023 del Comitato misto PEM del 7 dicembre 2023).

Ulteriori informazioni sono disponibili in una sezione del sito istituzionale ADM al percorso Home/ Dogane/ Origine delle merci / Origine preferenziale / Zona Paneuromediterranea.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore la versione aggiornata della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Decisione 1-2023 del Comitato misto della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee del 7 dicembre 2023) che semplifica e aggiorna il sistema.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso dell'11 giugno 2024: Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e la repubblica del Kenya](#)

Si informa che in data 1° luglio 2024 è entrato in vigore l'Accordo di Partenariato Economico tra l'Unione Europea e la Repubblica del Kenya. L'Unione Europea ed il Kenya inizieranno presto le negoziazioni per l'adozione di un reciproco protocollo sulle regole di origine.

In assenza di tale protocollo si applicano le norme di origine contenute nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

---





### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso dell'11 giugno 2024: Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE - Giugno 2024](#)

La Banca Centrale Europea ha reso noto l'obiettivo di un ritorno dell'inflazione al valore del 2% a medio termine. Contestualmente il Consiglio direttivo ha deciso di abbassare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE; dal giorno 12 giugno 2024 i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali sono quindi ridotti al 4,25%.

Il tasso incide sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, disciplinati rispettivamente dall'art. 112 e 114 CDU.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 348006/RU dell'11 giugno 2024: Sistema di prova della posizione unionale delle merci e gestione dei documenti T2L e T2LF - Proof of Union Status \(PoUS\) - Indicazioni integrative](#)

L'informativa fornisce indicazioni in risposta ai quesiti pervenuti dagli operatori economici circa l'utilizzo del nuovo sistema informatico transeuropeo (PoUS) e gli adempimenti procedurali da attuare nei casi in cui non sono previste specifiche funzionalità nel medesimo, nonché su altri strumenti previsti dalla regolamentazione doganale per attestare la posizione di merce unionale.

Viene chiarito che:

- sono accettate eventuali prove emesse utilizzando i formulari cartacei
- non è prevista la possibilità di presentare una richiesta di rettifica/annullamento di un documento T2L/T2LF rilasciato, anche se sono all'esame dei competenti Servizi della DG Taxud proposte di modifica legislativa finalizzate alla gestione tali richieste
- il T2L/ T2LF non può essere cumulativo e può essere usato soltanto per una singola spedizione
- è ancora possibile attestare la posizione unionale delle merci su fattura o su documento di trasporto per merci con valore non superiore a euro 15.000 (artt. 199 e 211 RE CDU)
- i mezzi di prova possono essere rilasciati a posteriori solo prima della scadenza del termine di tre anni per la notifica dell'obbligazione doganale (art. 199 par. 5 RE CDU, art.103 CDU).

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 giugno 2024: importazione di contenitori vuoti in acciaio di cui all'allegato XVII del Regolamento \(UE\) n. 833/2014 per il trattamento e successivo riutilizzo](#)

Con l'Avviso in esame, l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione del divieto di importazione di cui all'art. 3 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dall'art.1, par. 12) del Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23 giugno.

Una pratica commerciale in uso nel settore delle bevande, prevede che l'operatore comunitario esporti i contenitori pieni a partner extra-UE e che, successivamente al loro utilizzo, i contenitori vengono importati vuoti in UE per il loro trattamento e riempimento, per poi essere nuovamente esportati. L'operazione di importazione non prevede, alla base, un contratto di compravendita, in quanto i contenitori restano sempre di proprietà dell'azienda unionale.

Le FAQ della Commissione Europea relative all'art. 3 octies stabiliscono che quando i contenitori sono scambiati vuoti diventano oggetto della dichiarazione doganale e che, pertanto, sono soggetti al divieto.



Tuttavia, la tipologia di scambio in esame, in assenza di un contratto di compravendita, comporta una movimentazione continua dei contenitori e può, più correttamente, essere assimilata alle pratiche commerciali standard, in relazione alle quali non è applicabile la misura restrittiva in questione che d'altronde non appare coerente con lo scopo del Regolamento di riferimento.

Nella casistica descritta, le società interessate potranno utilizzare il codice Y824, dichiarando che i contenitori sono stati prodotti in data antecedente all'istituzione del divieto, che gli stessi erano a quella data già di proprietà della società e che lo scambio non prevede alcun corrispettivo, né il passaggio della proprietà della merce, ma rientrano nell'ambito delle standard business practices.

---

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 26 giugno 2024: Credito doganale triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali \(periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024\)](#)

Con l'avviso in esame, l'ADM comunica che il tasso Euribor a 6 mesi, rilevabile sul sito ufficiale della Banca Centrale Europea, alla data del 17 giugno 2024 era pari al 3,711% semestrale; conseguentemente, il saggio applicabile alle dilazioni concesse dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 è pari allo 0,165%.

---



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 345801/RU del 11/06/2024 - Proroga al 1° novembre 2025 dell'obbligo di presentazione dei documenti elettronici di trasporto per taluni prodotti energetici](#)

Con la Determinazione in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli posticipa al 1° novembre 2025 l'obbligazione di sottomissione in modalità esclusivamente telematica dell'e-DAS nazionale per i trasferimenti, all'interno del territorio nazionale, dei prodotti soggetti ad accisa che non rientrano nell'ambito [dell'art. 1, comma 1 della Determinazione Direttoriale Prot. n. 285111/RU del 27 giugno 2022](#), ovvero i prodotti assoggettati condizionati.

In maniera analoga, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decreta alla stessa data del 1° novembre 2025 l'entrata in vigore dell'obbligazione di sottomissione esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle ulteriori imposizioni indirette stabilite dal [Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504](#).

Il termine, in precedenza, era stato differito al 1° luglio 2024 con determinazione direttoriale 30294/RU del 7 marzo 2023.

Si rimanda alla lettura della Determinazione Direttoriale per gli opportuni approfondimenti.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso 388521 del 24/06/2024 - Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2024](#)

L'Agenzia delle Dogane ha emesso un avviso dettagliato relativo alla richiesta di rimborso del gasolio consumato tra il 1° aprile e il 30 giugno 2024, stabilendo il termine per la presentazione delle dichiarazioni entro il 31 luglio 2024. Le dichiarazioni possono essere trasmesse tramite il software E.D.I., previa abilitazione.

Il beneficio fiscale per il gasolio, fissato a 214,18 euro per mille litri secondo il [D.L. 193/2016](#), si applica anche ai gasoli paraffinici sintetici o idrotrattati e copre trasportatori con veicoli  $\geq 7,5$  tonnellate, compresi autotrasportatori per conto terzi e imprese UE con requisiti conformi.

Le richieste di rimborso possono superare i 250.000 euro annui e includono la scelta tra compensazione o restituzione in denaro con il codice tributo 6740.

Per il trasporto di persone, l'agevolazione fiscale riguarda enti pubblici e imprese che gestiscono servizi locali, interregionali, regionali, comunitari e a fune, con la stessa possibilità di scelta per il rimborso e l'obbligo di codici BIC e IBAN per accrediti esteri. Dal 7 giugno 2018, l'indicazione della targa del veicolo nelle fatture elettroniche è necessaria per il rimborso del gasolio. Dal 1° gennaio 2021, i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore sono esclusi dall'agevolazione, come stabilito dalla [Legge n. 160/2019](#).

L'ADM, inoltre, fornisce dettagli sul Quadro A-1 per la dichiarazione trimestrale, con date specifiche e requisiti per i mezzi speciali, includendo l'obbligo di registrazione precisa dei chilometri percorsi o delle ore di funzionamento e rammenta che i crediti derivanti dai consumi del primo trimestre 2024 devono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di richiesta di rimborso entro il 30 giugno 2026, secondo le normative specifiche del [D.P.R. n. 277/2000](#).

Si rimanda alla lettura dell'informativa per gli opportuni approfondimenti.

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[customs@bdo.it](mailto:customs@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 01 luglio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise  
Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews  
e altre notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

